Sentenza n.

115/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati

Leonardo Venturini Presidente

Elena Papa Consigliere

Marco Scognamiglio Primo referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 63220 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di Barbara Bracciali, nata a Prato il 23 luglio 1972 e residente in Vaiano (PO), via Emilio Giubilei n. 12, Cod. Fiscale BRCBBR72L63G999D, in qualità di titolare della ditta individuale "Estetica Barbara di Bracciali Barbara" (cancellata il 26 luglio 2021) avente sede in Prato, via Suor Niccolina Infermiera n. 20, partita IVA 02430340972, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela Paci (C.F. PCAMNL69A43G999M) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vaiano (PO) viale F.lli Rosselli 86/C, pec: emanuelapaci@pec.avvocati.prato.it;

ESAMINATI gli atti e documenti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 18 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario Giacomo Vannacci: il relatore Primo Referendario Marco Scognamiglio, il Sostituto Procuratore Generale Elena Di Gisi,

l'Avv. Emanuela Paci per la convenuta.

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 26 febbraio 2025, la Procura regionale ha chiesto la condanna della convenuta in epigrafe al risarcimento di 19.578,71 euro, in favore della Regione Toscana, oltre a rivalutazione e interessi.

1.1. La Procura ha rappresentato di essere venuta a conoscenza del presunto danno erariale il 19 maggio 2022, in seguito a una segnalazione della Guardia di Finanza, riguardante una illegittima percezione di contributi pubblici, con riferimento a domande di finanziamento presentate da un'unica società di consulenza, la Debut Italia S.r.l.

Secondo l'accusa, sarebbe emerso un sistema collaudato mediante il quale i responsabili della società avrebbero agevolato i propri clienti nell'ottenimento dei fondi pubblici, attraverso la redazione di documentazione solo apparentemente regolare, in taluni casi falsa, comunque idonea a eludere i requisiti del bando.

1.2. Dall'istruttoria condotta dalla Procura risulta che, tra i beneficiari della Debut, vi era anche la convenuta, la cui impresa individuale, denominata "Estetica Barbara di Bracciali Barbara", era risultata beneficiaria, con decisione assunta con delibera del 4 giugno 2020, di un contributo, previsto dal bando "Creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali - Azione 3.5.1 POR FESR 2014-2020", pari a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento

ammesso di 35.000,00 euro.

1.3. Tuttavia, a seguito della cessazione dell'attività, venivano disposti la revoca del finanziamento e il recupero dei 19.600,00 euro già erogati come anticipo.

L'impresa non ha tuttavia provveduto al rimborso ed il credito è stato iscritto a ruolo.

1.4. Ad avviso di parte attrice, risultano integrati tutti gli elementi della responsabilità amministrativa per indebita percezione e mancata restituzione di contributi pubblici da parte della convenuta, con danno a carico della Regione Toscana.

La convenuta, infatti, ha ottenuto l'agevolazione ma non ha realizzato il progetto imprenditoriale, cessando l'attività e trattenendo le somme ricevute.

La condotta, secondo la Procura, sarebbe connotata da dolo, essendo frutto di una violazione volontaria e consapevole degli obblighi contrattuali e del vincolo di destinazione dei fondi.

Sussisterebbe inoltre un chiaro rapporto di causa-effetto tra la condotta della convenuta e il depauperamento subito dalla Regione Toscana, secondo la teoria della regolarità causale.

2. La convenuta si è regolarmente costituita e, a mezzo della propria difesa, ha chiesto il rigetto della domanda attorea, deducendo di essere stata vittima di un raggiro orchestrato dalla società di consulenza, che aveva predisposto pratiche formalmente corrette ma in realtà fraudolente per ottenere fondi pubblici. Ha rilevato, inoltre, come a suo carico non siano mai state contestate ipotesi di reato.

La convenuta sostiene infatti di non essere stata consapevole che il finanziamento ricevuto fosse legato a uno specifico bando regionale e di aver ritenuto la provvigione pagata alla società come la parcella di un professionista.

La difesa ha evidenziato, inoltre, che la cessazione dell'attività sarebbe stata determinata dalle gravi difficoltà economiche legate al periodo pandemico e che non vi sarebbe mai stata volontà di arrecare un danno patrimoniale all'erario.

La convenuta, infine, ha già avviato con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione un piano di rateizzazione dell'importo dovuto: in tale prospettiva, ad avviso della difesa, la Regione Toscana non potrebbe dirsi soggetto danneggiato, essendo la somma in via di restituzione.

3. Nel corso dell'udienza di discussione, le parti hanno esposto le rispettive posizioni in ordine alla responsabilità della convenuta e alla quantificazione del danno erariale contestato.

3.1. Il Pubblico Ministero ha rappresentato che, anche prescindendo dagli eventuali riflessi penali, permane il dato oggettivo secondo cui la convenuta ha beneficiato di un finanziamento soltanto in parte restituito alla Regione Toscana, come comprovato dalla documentazione più recentemente prodotta in atti dalla medesima Amministrazione regionale.

Ha altresì sostenuto che, anche volendo prescindere dall'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo nella condotta della convenuta, risulterebbe comunque configurabile, almeno, una ipotesi di colpa grave, idonea comunque a sorreggere la fondatezza

della pretesa attorea, posto che la condotta della convenuta si sarebbe palesemente discostata da quella diligente e corretta che deve contraddistinguere il comportamento di chi gestisce risorse di provenienza pubblica.

Il Pubblico Ministero ha ulteriormente precisato che il danno erariale oggetto di contestazione deve ritenersi ridotto dell'importo già restituito di 3.619,77 euro, ma maggiorato degli accessori già iscritti a ruolo.

3.2. La difesa, in ordine alla questione relativa ai procedimenti penali asseritamente pendenti a carico della propria assistita, ha dichiarato che la medesima non risulta, allo stato, aver ricevuto alcuna formale comunicazione in merito.

Ha quindi evidenziato le gravi difficoltà economiche in cui la convenuta sarebbe incorsa, considerato che la sua attività professionale veniva esercitata presso l'Ospedale di Prato nel periodo emergenziale del COVID-19. Tale circostanza l'avrebbe indotta a rivolgersi al consulente per ottenere un finanziamento, la cui concessione le sarebbe stata prospettata e alla cui restituzione non sarebbe stata in grado di adempiere tempestivamente a causa delle oggettive difficoltà finanziarie sopravvenute, salvo iniziare i pagamenti a seguito della richiesta di restituzione pervenuta dalla Regione Toscana.

La difesa ha, inoltre, rappresentato che la convenuta ha dato avvio al rimborso rateale del debito sin dal gennaio 2024, manifestando la propria disponibilità a proseguire nei versamenti sino all'integrale estinzione dell'obbligazione residua. Ha quindi concluso chiedendo il rigetto della domanda di condanna formulata dalla Procura, in quanto

la convenuta, seppur mediante pagamento rateale, ha già iniziato a restituire quanto dovuto, dimostrando così un comportamento conforme a buona fede e collaborazione.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa erariale trae origine da una vicenda di illecita percezione di contributi pubblici, riconducibile a una serie di finanziamenti gestiti con il concorso operativo della medesima società di consulenza, nell'ambito di un sistema fraudolento fondato su documentazione solo apparentemente conforme, ma in realtà sostanzialmente inidonea a soddisfare i requisiti previsti dai bandi.

In tale contesto, la convenuta – cliente della predetta società e beneficiaria di un contributo pari a 24.500,00 euro – ha percepito un anticipo pari a 19.600,00 euro, senza tuttavia dare attuazione all'investimento progettuale e omettendo la restituzione delle somme indebitamente ricevute, ad eccezione di un rimborso parziale, in seguito all'iscrizione a ruolo.

Sulla base di tali elementi, la Procura contabile ha configurato a carico della convenuta una ipotesi di responsabilità amministrativa per indebita percezione di fondi pubblici, ritenendo la condotta in evidente contrasto con gli obblighi assunti nell'ambito del programma agevolativo.

2. La domanda attorea risulta fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di 18.095,40 euro, oltre agli interessi legali,

da computarsi a partire dal 16 settembre 2025, sino all'effettivo soddisfo.

2.1. È ormai principio giurisprudenziale pacifico quello secondo cui rientra nella giurisdizione della Corte dei conti ogni fattispecie di indebita percezione di contributi pubblici, ove l'esborso trovi origine in provvidenze pubbliche finalizzate alla promozione dello sviluppo economico o sociale.

2.2. Nel caso in esame, sulla base della documentazione acquisita in atti – in particolare dell'esito delle indagini svolte dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza – risulta accertata l'esistenza di un sistema di illecita percezione di contributi pubblici, in relazione a domande di finanziamento formalmente presentate da diversi soggetti, ma tutte riconducibili, per quanto attiene alla redazione della documentazione e alla gestione operativa, alla medesima società di consulenza.

Dall'analisi delle risultanze istruttorie emerge la configurazione di un vero e proprio *modus operandi*, sistematico e collaudato, mediante il quale i vertici della predetta società prestavano la propria opera professionale al fine di facilitare l'ottenimento di fondi pubblici da parte dei propri clienti, mediante la predisposizione di documentazione solo apparentemente conforme ai requisiti di legge, in taluni casi recante dati non veritieri, comunque idonea ad aggirare le condizioni sostanziali previste dai bandi di concessione.

Tra i beneficiari dell'attività di consulenza figura, in maniera documentalmente accertata, anche la convenuta, la cui impresa

individuale ha ottenuto un contributo a valere sul bando denominato "Creazione d'impresa giovanile, femminile e dei destinatari di ammortizzatori sociali", approvato con decreto dirigenziale del 22 agosto 2018.

L'agevolazione pubblica, concessa con delibera del 4 giugno 2020, ammontava complessivamente a 24.500,00 euro, a fronte di un investimento ritenuto ammissibile per l'importo di 35.000,00 euro. A seguito della concessione, l'ente gestore procedeva ad accreditare alla ditta individuale della convenuta una somma pari a 19.600,00 euro a titolo di anticipazione sul contributo.

Tuttavia, la successiva istruttoria amministrativa accertava il mancato rispetto degli obblighi assunti dal beneficiario, risultando la ditta cancellata dal registro delle imprese il 26 luglio 2021. In conseguenza di ciò, veniva avviato nei confronti dell'impresa un procedimento di revoca della concessione.

2.3. La condotta tenuta dalla convenuta deve pertanto qualificarsi come illecita, in quanto contraria ai vincoli previsti dal bando, che imponeva specifici obblighi di rendicontazione, realizzazione progettuale e destinazione vincolata delle somme ricevute. In particolare, la convenuta non ha provveduto a dare attuazione al progetto nei termini stabiliti, né ha restituito l'anticipazione ricevuta, nonostante la formale revoca del beneficio.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, deve escludersi che la condotta della convenuta sia stata meramente colposa, dovendo al contrario affermarsi il dolo eventuale.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, la responsabilità amministrativo-contabile per scorretta gestione di fondi pubblici può ben fondarsi anche sul dolo eventuale, forma peraltro più ricorrente poiché, diversamente dal dolo penalistico intenzionale, le condotte dannose per l'erario mirano non a nuocere consapevolmente alle finanze pubbliche, ma a conseguire un vantaggio personale, in violazione dei principi di efficienza ed economicità della spesa (Sez. III App., sent. 12 luglio 2024, n. 193).

La convenuta ha anteposto la prospettiva di un vantaggio economico immediato – il percepire un ingente anticipo senza un'immediata controprestazione – all'obbligo di diligenza e correttezza che incombe su chiunque gestisca denaro pubblico. Pur pienamente consapevole della provenienza pubblica dei fondi, ha scelto di affidarsi in modo acritico e totale alla società di consulenza, così accettando il rischio concreto di arrecare un nocumento alla finanza pubblica. Va quindi altresì richiamata la giurisprudenza contabile che ha affermato come il dolo eventuale si configuri ogniqualvolta l'agente preveda la concreta e significativa possibilità del verificarsi dell'evento dannoso e, ciò nonostante, si determini ad agire, aderendo psicologicamente all'evento per il caso in cui esso si produca (Sez. I App., 12 settembre 2024, n. 214).

La convenuta, ben consapevole delle conseguenze potenzialmente pregiudizievoli della propria condotta, ha accettato tale rischio pur di conseguire il proprio vantaggio economico, mostrando un atteggiamento soggettivo pienamente riconducibile al dolo eventuale.

2.5. Sussiste infine, con carattere di evidenza, il nesso di causalità immediata e diretta tra la condotta della convenuta e il pregiudizio economico sofferto dalla finanza pubblica, pregiudizio che si concretizza nell'indebita sottrazione di risorse pubbliche, distolte dalle finalità cui erano originariamente destinate.

2.6. Deve, inoltre, osservarsi che l'avvio, da parte dell'Amministrazione danneggiata, di autonome iniziative di recupero delle somme indebitamente percepite – nella specie, mediante la revoca del finanziamento e la successiva iscrizione a ruolo del credito residuo – non preclude né limita la concorrenza dell'azione risarcitoria esercitata dinanzi a questa Corte.

I due rimedi perseguono finalità tra loro complementari ma non sovrapponibili: l'azione amministrativa mira al recupero del credito secondo le ordinarie regole del rapporto obbligatorio, mentre l'azione di responsabilità ha natura pubblicistica e tende alla reintegrazione del danno erariale in quanto lesione dell'interesse generale al corretto impiego delle risorse pubbliche.

Ne deriva che la pendenza o l'esito delle procedure di riscossione coattiva non elide la funzione di accertamento propria di questo giudice, né esclude la possibilità di pronunciare condanna nei confronti del responsabile per la quota di danno non ancora reintegrata.

In tale prospettiva, l'eventuale successivo recupero, totale o parziale, delle somme iscritte a ruolo e oggetto della presente pronuncia potrà essere fatto valere dalla convenuta in sede esecutiva, ai fini della riduzione dell'importo dovuto, in ossequio al principio della effettiva e

non duplicata reintegrazione del pregiudizio erariale.

2.7. Il danno erariale accertato in giudizio deve essere determinato nell'importo di 18.095,40 euro, somma che rappresenta il debito residuo effettivamente ancora dovuto dalla convenuta alla Regione Toscana.

Tale quantificazione trova puntuale riscontro nel prospetto contabile depositato in atti dalla Procura regionale in prossimità dell'udienza, redatto dall'Amministrazione regionale e relativo alla posizione individuale della convenuta. Da detto documento risulta che, alla data del 16 settembre 2025, il credito iscritto a ruolo nei confronti della medesima ammontava a 18.095,40 euro, importo già al netto delle somme parzialmente restituite nel corso del procedimento.

Ne consegue che tale valore deve costituire l'ammontare definitivo del danno erariale accertato in sentenza, essendo espressione del pregiudizio economico residuo effettivamente subito dalla finanza pubblica.

Gli interessi legali devono essere computati a decorrere dalla medesima data del 16 settembre 2025, individuata come momento di esatta determinazione e cristallizzazione del debito residuo, fino al soddisfo, conformemente al principio secondo cui la decorrenza degli accessori segue la certezza e l'attualità del danno.

3. Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe:

- condanna la convenuta al risarcimento del danno, in favore della Regione Toscana, di 18.095,40 euro, oltre interessi legali a decorrere dal 16 settembre 2025 e fino all'integrale soddisfo;

- condanna altresì la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 157,71 (Centocinquantasette/71).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Firenze,

in esito alla pubblica udienza del 18 settembre 2025

Il Giudice estensore — Il Presidente

Marco Scognamiglio — Leonardo Venturini

f.to digitalmente — f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 08/10/2025

Il Funzionario

Daniele Iliceto

f.to digitalmente